

Disoccupazione rimpatriati: quali requisiti?



Invio lettera reiezione Inps disoccupazione rimpatriati di un cliente. Nella lettera dicono che non ha i requisiti contributivi (allegata). Invio il modello U1 dell'ultimo rapporto di lavoro dal 08/01/2019 al 20/12/2019, e un certificato di lavoro del rapporto precedente dal 09/05/2017 al 20/12/2018(documenti consegnati anche all'Inps).

Come si vede, il periodo non è consecutivo. Il rimpatrio è avvenuto il data 22/12/2019 e l'iscrizione al centro per l'impiego è avvenuto in data 15/01/2020. Preciso che il cliente aveva già presentato domanda rimpatrianti nel 2016, quindi per le domande successive alla prima, l'interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all'estero.

Non capisco se il requisito dei 12 mesi di lavoro debba essere consecutivo, in quanto nelle more della norma non è specificato questo.

Innanzitutto, è opportuno un breve punto della situazione sul trattamento di

disoccupazione per i rimpatriati.

La prestazione spetta ai cittadini italiani che abbiano lavorato all'estero (sia in Stati non convenzionati con l'Italia, che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali) rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero (straniero o italiano, operante o residente all'estero).

Per accedere alla prestazione il lavoratore italiano rimasto **disoccupato** deve soddisfare i seguenti requisiti:

- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (art.1 L. 402/1975);
- aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio; deve essere anche prodotta apposita dichiarazione attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana. .

Nel caso di **prima domanda**, la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluenza ai fini del diritto, mentre, per le **domande successive** alla prima, l'interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all'estero. In tal caso, dalla dichiarazione attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto deve anche risultare l'indicazione della durata dell'occupazione all'estero.

La **legge 402/1975** non richiede che i 12 mesi siano consecutivi.

Nel caso del lettore, l'ultimo rapporto di lavoro non raggiunge le 12 mensilità piene, ma il requisito si soddisfa considerando anche il rapporto lavorativo precedente.

Sono due le ipotesi che possono aver causato la reiezione, una di tipo interpretativo della L. 402/1975, l'altra riguardo alla sola presa visione da parte dell'Inps del documento U1, che non riporta il periodo terminato nel 2018.

Il **certificato U1** reca la specifica che l'interessato abbia svolto lavoro subordinato e che non abbia diritto a trattamenti di disoccupazione in Francia, nonché l'indicazione che il rapporto sia cessato per scadenza dei termini. Non specifica,

però, se il contratto sia stagionale o meno: in caso negativo, poiché il contratto è cessato per scadenza dei termini e non per licenziamento, il lettore non avrebbe diritto alla prestazione.

Il certificato relativo al primo impiego non specifica invece il motivo della cessazione né la tipologia di contratto, stagionale o meno.

In ogni caso, l'Inps motiva la reiezione con l'**assenza dei requisiti contributivi**, quindi ritengo che non sia utile soffermarsi sull'aspetto della cessazione.

L'Inps, relativamente alle informazioni mancanti, nella circolare 106/2015 specifica che, nel caso in cui il richiedente la prestazione non sia in possesso dei documenti portatili U1 o U2, le strutture dell'istituto devono richiedere tempestivamente, direttamente all'istituzione estera, le informazioni necessarie utilizzando i formulari Paper Sed U001 - per la richiesta dei periodi di assicurazione - e Paper Sed U007 - per la richiesta della certificazione del diritto all'esportabilità dell'eventuale prestazione estera - (messaggio Inps 18329/2012).

I **funzionari Inps** che hanno trattato la pratica potrebbero non aver domandato all'istituzione estera le informazioni e hanno dunque considerato il solo modello U1, non recante i dati del primo rapporto.

La reiezione potrebbe anche essere stata causata da un'interpretazione rigida della legge 402/1975.

La norma, infatti, dispone che per accedere alla prestazione di disoccupazione il lavoratore italiano rimasto **disoccupato** debba essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

Questi requisiti sono stati soddisfatti in relazione al secondo rapporto lavorativo, ma non in relazione al primo rapporto, in quanto il lettore non è rimpatriato entro 180 giorni dal 20/12/2018.

Perciò a rilevare non sarebbe la consecutività dei rapporti di lavoro, quanto il fatto che non vi sia stato rimpatrio dopo il primo rapporto.

Tuttavia, a mio avviso, quest'interpretazione rigida si scontrerebbe con le previsioni della stessa legge 402/1975, che non chiede un rapporto di lavoro unico, ma richiede soltanto che l'interessato abbia svolto un periodo di **lavoro**

subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all'estero.

La circolare Inps 449/1975 non riporta specifiche in tal senso, né il messaggio 15823/2012 e le altre fonti di prassi in materia.

Osservando, tuttavia, il form di **domanda online di disoccupazione** rimpatriati, sussiste la sola possibilità di indicare l'ultimo impiego: ritengo dunque che la problematica riguardi la mancata indicazione del periodo ulteriore.

Consiglierei dunque l'invio del **ricorso amministrativo** specificando la presenza di ulteriori periodi lavorati in qualità di subordinato, periodi che probabilmente non sono stati considerati da chi ha esaminato la prima domanda, nonostante l'invio della documentazione.

*Articolo tratto da una consulenza resa dalla dott.ssa **Noemi Secci**, consulente del lavoro.*